

(Allegato A)

CONVENZIONE

TRA IL **COMUNE DI FERRARA** E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA
GESTIONE DEL: CANILE MUNICIPALE DI FERRARA, SERVIZIO DI CATTURA
E TRASPORTO CANI E SERVIZIO DI RECUPERO 24 H SU 24 DI CANI
RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTATI, NONCHE' GATTI INCIDENTATI NEL
TERRITORIO COMUNALE
PER IL PERIODO DAL _____ AL _____

Con la presenta scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il **Comune di Ferrara** (C.F. 00297110389), rappresentato dal Dirigente Servizio Salute e Politiche Sociali D.ssa _____, che agisce in esecuzione delle delibera approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del _____, esecutiva ai sensi di legge,

E

L'Associazione _____ Cod. Fiscale / P. Iva _____ con sede legale in _____, iscritta al Registro del Volontariato e/o al Registro dell'Associazionismo di Promozione Sociale in data _____, con atto del Dirigente del Settore Servizi alle Persone – Ufficio Volontariato – Associazionismo – Politiche abitative della Provincia di Ferrara n. _____, rappresentata dalla _____, in qualità di _____ dell'Associazione stessa, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

Preso atto:

- che la Legge n. 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede che “i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione”;
- che il Comune di Ferrara ha realizzato e reso funzionante dal 1990 il Canile Municipale, sito in Via Gramiccia n. 120, la cui capienza ricettiva massima è attualmente stabilita in n. 117 cani;

Premesso:

- che la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 7/2001 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle AUSL in tale materie;
- che la Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 ha approvato i “Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline” indicando:
 - le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;

- i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;
 - le linee guida per la elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero gatti;
 - i criteri di funzionamento dell'assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;
 - gli elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;
- che la stessa L.R. n. 27/2000 in precedenza citata individua in capo ai Comuni la responsabilità di istituire servizi che esercitino la vigilanza sul territorio per la prevenzione del randagismo ed il recupero dei cani randagi e/o vaganti ed incidentato.

Vista la Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”;

Vista la Legge 7.12.2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 34/2002 “Norme per la promozione e la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995 n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'Associazionismo)”;

Visto il DPR 8.2.1954, n. 320, “Regolamento di polizia Veterinaria”;

Vista la Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 20.04.1999;

Visto il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11/66255 del 24 Novembre 2008 divenuto esecutivo a termini di legge;

Vista la Legge Regionale “Norme a tutela del benessere animale” n. 2/2005 e la L.R. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

Vista la Delibera di Giunta Regione Emilia – Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”;

Dato atto che il Comune di Ferrara:

- intende assicurare la gestione totale dell'attuale struttura del Canile Municipale relativa alla parte sanitaria, temporanea, permanente, nuove entrate, assistenza veterinaria, sterilizzazioni, affidi e adozioni, mantenendo fra le proprie competenze l'accoglimento delle domande di cessione di cani di proprietà, che verranno esaminate ed accettate, in accordo con l'associazione gestore della struttura, sulla base delle motivazioni e dei posti disponibili presso la struttura;
- intende altresì continuare ad ottemperare all'obbligo sancito dalla normativa nazionale e regionale, che pone in capo ai Comuni il servizio di recupero e cattura dei cani randagi e/o vaganti, incidentati, nonché di gatti incidentati ritrovati sul proprio territorio, assicurando lo svolgimento di un servizio di recupero di cani incidentati, randagi e/o vaganti e di gatti incidentati sul proprio territorio comunale;

- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate dalla normativa è consentito ai Comuni stipulare convenzioni con associazioni e/o organizzazioni aventi finalità zoofile per la gestione delle strutture di ricovero per cani;
- che a seguito delle operazioni di gara per l'affidamento della gestione del Canile Municipale, è risultata aggiudicataria l'Associazione _____ come da Determina dirigenziale n. _____

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

ART. 1

Il Comune di Ferrara si convenziona, nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge n. 281/91, delle Leggi della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005, n. 34/02, con l'Associazione _____ con sede in _____, Via _____, per la gestione totale, come da oggetto, del Canile Municipale di Ferrara, sito in Via Gramiccia n. 120, che sarà svolta in attuazione del progetto di cui al testo riportato in allegato, oltre alle eventuali integrazioni proposte dalla Commissione Giudicatrice, che divengono parti integranti della presente convenzione.

Per l'attuazione della convenzione, l'Associazione utilizzerà e gestirà l'attuale struttura composta da :

- n. 77 fra box e serragli, di cui n. 20 adibiti ad isolamento sanitario;
- una palazzina servizi comprendente: cucina, dispensa, attrezzatura spogliatoio per operatori, servizi igienici per operatori, un locale utilizzato per l'esecuzione delle autopsie da parte del medico veterinario incaricato, un locale per la toelettatura dei cani;
- un ambulatorio, un ufficio, un vano adibito ad archivio, servizi igienici e box doccia per il personale;
- un box coibentato ad uso per lavaggio e custodia della biancheria,
- n. 8 aree di sgambamento libero
- n.1 campo per l'educazione dei cani;

e dalle dotazioni mobili inventariate di proprietà del Comune di Ferrara e le aree interne dove saranno ricoverati e custoditi i cani.

L'Associazione dovrà garantire la gestione del Canile Municipale ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

L'Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni, in attuazione dell'art. 18 della L.R. 27/2000 che prevede incentivi alle adozioni (assistenza veterinaria e/o fornitura di alimenti).

ART. 2

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani ritrovati sul territorio del Comune di Ferrara.

Si conviene che l'ingresso dei cani avverrà in linea di massima con le seguenti modalità e priorità:

- 1) cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL; i cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- 2) cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale emessa ai sensi dell'art. 15, c. 3 della LR 27/00 e/o ai sensi del D.Lgs. 267/00, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psico-fisico;
- 3) cani che creano situazioni di pericolo accertato;
- 4) cani randagi, malati o feriti;
- 5) cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
- 6) cani di proprietà di persone spedalizzate, carcerate, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore;
- 7) cani la cui rinuncia di proprietà sia stata accettata dal Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie/ Rapporti con ASP, secondo le modalità previste dall'art. 29 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, con l'applicazione delle tariffe fissate dalla Delibera G. C. n. 2/96334 del 18/11/2008, come aggiornata con Delibera G.C. n. 25987 del 02.04.2013.

I cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei venti box adibiti a osservazione sanitaria per quindici giorni, per essere poi restituiti, là dove vengano individuati, ai proprietari. Decorso tale termine, saranno trasferiti nel Canile Permanente. Prima dell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

Al loro ingresso, i cani dovranno essere sottoposti a visita sanitaria, verificando la presenza del tatuaggio o microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l'animale nel più breve tempo possibile.

I cani dovranno essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip, fornito dal Comune di Ferrara. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro conforme al carico e scarico anche informatizzato, conforme al modello regionale.

Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l'indice di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrebbe seguire il cane per migliorare il proprio comportamento finalizzato all'adozione.

Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

Qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari nei termini di legge (60 gg.), o non reclamati, al termine del periodo di isolamento per motivi sanitari di 15 gg. l'Associazione potrà procedere al loro affido temporaneo (divenendone proprietari definitivi qualora non vengano reclamati dal proprietario entro il periodo di 60 gg. dalla data di ingresso in canile) o adozione definitiva (trascorso il periodo di 60 gg. dalla data del loro ingresso). Al momento della cessione il gestore consegnerà copia della scheda di

adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

L'Associazione si impegna a fornire mensilmente all'Anagrafe Canina del Comune di Ferrara tutte le indicazioni relative al nuovo proprietario per l'iscrizione all'anagrafe stessa.

Nessun'altra specie animale dovrà essere accettata nel Canile Municipale.

Nella struttura di ricovero potranno essere ospitati cani solo nella misura in cui lo consentiranno le condizioni igienico-sanitarie del canile, che non potranno attualmente superare il numero massimo di 117 cani.

L'Associazione, in caso di assoluta necessità, si farà carico del ricovero provvisorio dei cani non accoglibili, e comunque sempre nel limite massimo di 117, presso altre strutture, anche private, compreso il pagamento di rette e spese veterinarie, se dovute e praticate.

L'Associazione dovrà comunicare mensilmente al Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i seguenti dati :

- n. dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del n. di cuccioli e del n. di cani di età superiore a 8 anni;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione;
- n. dei cani entrati con tatuaggio illeggibile;
- n. dei cani adottati;
- n. dei cani restituiti ai proprietari;
- n. dei cani deceduti;
- n. di eutanassie eseguite e relativa causa;
- n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;
- n. di femmine sterilizzate;
- n. dei cani nati all'interno del canile;
- n. vaccinazioni effettuate;
- n. di microchip impiantati.

L'Associazione inoltre dovrà trasmettere trimestralmente al Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL i dati della relazione regionale canili, che prevede oltre ai dati di cui sopra, anche:

- n. di femmine presenti sterilizzate;
- n. di maschi presenti sterilizzati;
- n. di cani presenti controllati per Leishmaniosi canina;
- n. di cani sequestrati da autorità giudiziaria amministrativa nel trimestre;
- n. di cani entrati per osservazione sanitaria nel trimestre;
- n. di controlli sierologici per Leishmaniosi canina effettuati nel trimestre.

ART. 3

L'Associazione si impegna, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 189 del 20.7.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di

impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, della L. R. n. 27/2000 e del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, d’intesa con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara a:

- prevenire e denunciare al Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie i casi di abbandono, di maltrattamento di cani o di detenzione in condizioni inadeguate;
- segnalare ai servizi pubblici istituzionalmente preposti le situazioni in cui la presenza di cani randagi e/o vaganti sul territorio comunale possa costituire pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.

ART. 4

L’Associazione dovrà gestire per conto del Comune di Ferrara il servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Ferrara, oltre che sul tratto dell’Autostrada A13 compreso fra casello di Altedo e quello di Ferrara Nord.

La cattura ed il trasporto, da eseguirsi da parte di un operatore cinofilo professionalmente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all’animale, dovranno essere assicurati, oltre che durante gli orari di apertura del Canile comunale, anche in qualsiasi orario e giorno, festivi compresi, a totale copertura giornaliera (24 ore su 24 – “Pronto intervento cinofilo”).

Durante gli orari di apertura della struttura l’Associazione potrà organizzare in autonomia il recupero degli animali segnalati randagi, vaganti e/o incidentati, accogliendo le richieste telefoniche pervenute direttamente al Canile municipale.

Al di fuori di tali orari le richieste di intervento per il recupero e ricovero in canile dei cani randagi e/o vaganti e dei cani incidentati, ed in Gattile dei gatti incidentati, avverrà **unicamente su richiesta del Comando di Polizia Municipale di Ferrara (tel. 0532/418600)**, al quale dovranno essere indirizzate tutte le richieste di intervento, sia da parte di privati che di altre Forze dell’Ordine.

L’operatore cinofilo effettuerà l’intervento richiesto dal Comando di Polizia Municipale nel più breve tempo possibile, e comunque entro un massimo di 30/45 minuti dalla richiesta (se nel tratto autostradale, entro massimo 1 ora).

A tal fine il Comune di Ferrara metterà a disposizione dell’Associazione un automezzo opportunamente attrezzato per la cattura ed il trasporto dei cani e dei gatti da recuperare. Le spese dell’automezzo, del suo funzionamento e mantenimento (assicurazione, bollo, assistenza tecnica e consumo) sono a carico del Comune di Ferrara.

Nel caso di recupero di un cane o gatto incidentato e bisognoso di cure mediche immediate necessarie a garantirne la sopravvivenza, sarà cura dell’Operatore Cinofilo trasportare l’animale presso una clinica veterinaria che sarà individuata dall’Associazione_____. Il ricovero potrà essere protratto per un tempo massimo di 24/48 ore, solo dopo che il Veterinario del Canile o del Gattile Municipale avrà verificato la gravità delle condizioni di salute dell’animale. Se le cure di cui necessita saranno praticabili presso gli ambulatori delle strutture comunali, la mattina successiva il cane o il gatto sarà prelevato dagli operatori per essere trasferito nell’ambulatorio-infermeria di dette strutture.

ART. 5

L'Associazione _____ si impegna a :

- 1) garantire un servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo;
- 2) provvedere alla pulizia giornaliera e alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idropulitrice e idonei disinfettanti;
- 3) garantire l'apertura al pubblico, mattutina e pomeridiana, per almeno 42 ore settimanali, dal lunedì alla domenica compresa (nei giorni festivi solo al mattino), secondo gli orari che vengono stabiliti dalla Giunta Comunale, sentita l'Associazione _____, con apposita delibera e che saranno affissi, a cura e spese del Comune, all'ingresso della struttura;
- 4) garantire negli orari di apertura al pubblico un "Servizio di Riferimento", sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti;
- 5) farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di : cibo, vaccini, medicinali, materiale di consumo ambulatoriale, materiale per pulizia e disinfezione, prestazioni extra-veterinarie (interventi specialistici non eseguibili nell'ambulatorio della struttura, interventi urgenti sugli animali ricoverati negli orari in cui non è presente il Veterinario Incaricato convenzionato, ecc.), smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni, piccole attrezzature, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, spese di funzionamento d'ufficio, fotografie per schedatura cani, manutenzione ordinaria, oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dall'attività convenzionata;
- 6) farsi carico delle spese per gli operatori cinofili e personale compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge;
- 7) farsi carico del rimborso spese ai volontari che prestano la loro attività all'interno della struttura, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- 8) farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.);
- 9) assumere direttamente la spesa per l'affidamento di un incarico ad un Veterinario che garantisca l'assistenza per almeno 6 ore settimanali. Qualora il Comune di Ferrara possa mettere a disposizione la maggiore somma necessaria a sostenerne la spesa, l'assistenza veterinaria dovrà essere estesa a 8 ore settimanali, da garantire almeno su 5 giorni la settimana;
- 10) mettere a disposizione un numero di tel. cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Ferrara, oltre che sul tratto dell'Autostrada A13 compreso fra casello di Altedo e quello di Ferrara Nord;
- 11) rendere disponibile un operatore cinofilo professionalmente preparato per effettuare gli interventi di recupero di cui al precedente art. 4. Gli Operatori, che effettueranno questo servizio, si turneranno settimanalmente (dal lunedì alla domenica compresa) auto-organizzandosi e scambiandosi il telefono cellulare che sarà messo a disposizione dell'Associazione _____;
- 12) a comunicare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale eventuali variazioni e/o guasti tecnici del cellulare messo a disposizione per tale scopo .

Sono a carico dell'Associazione le spese telefoniche.

L'Associazione aggiudicataria si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

L'Associazione dovrà inoltre garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. L'Associazione deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura. La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

L'Associazione dovrà valutare, con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box, fornire indicazioni per un approccio in sicurezza degli operatori del Canile e dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale.

L'Associazione dovrà organizzare l'attività dei volontari affinché l'apporto dei singoli possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc.);

L'Associazione dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutti gli operatori cinofili impegnati nei servizi. La non sottoscrizione di detta assicurazione comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di anticipata risoluzione della stessa, il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa agli operatori cinofili e personale messi a disposizione dall'Associazione per il funzionamento della struttura.

E' obbligo dell'Associazione comunicare all'inizio dell'attività al Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura e le mansioni ad essi affidate, che dovrebbero essere omogenee e interscambiabili. Dovrà inoltre essere adottato un Regolamento di Funzionamento della struttura, con annessi protocolli sanitari, gestionali e relativi mansionari. All'intero dei protocolli sanitari dovrà essere data piena applicazione alle linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe di cani ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 24/01/2013, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 409/2013, nonché ai contenuti del Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canina nei canili, coadiuvando, per quanto di competenza del gestore del canile, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara.

L'Associazione dovrà, inoltre, gestire, così come previsto dalla DGR Emilia-Romagna n. 1302 del 16 settembre 2013, la seguente documentazione:

- convenzione/contratto con veterinario /direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari);
- schede sanitarie cartacee o informatizzate, riportanti anche eventuali problemi comportamentali;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;

- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti,
- piano alimentare;
- piano per la formazione del Personale;

Dovrà essere garantito l'accesso internet, anche per la possibilità di accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Si conviene che Responsabile per la gestione del progetto nominato dal Comune è il Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie, D.ssa _____, e per l'Associazione la _____, che indica quale coordinatore dell'attività della struttura nel caso di sua assenza la/il Sig.....

L'Associazione aggiudicataria dovrà altresì richiedere, entro il termine di due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell'attività di gestione della struttura, adempiendo alle prescrizioni di propria competenza. L'atto autorizzativo dovrà essere esposto negli uffici interni del canile.

L'Associazione potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per tali opere.

ART. 6

L'Associazione _____ si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune di Ferrara delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei dipendenti, soci ed operatori.

Il Comune di Ferrara è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I Responsabili di gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori cinofili, il personale e i soci volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli animali ricoverati, degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 7

Sono a carico del Comune di Ferrara le spese di: acquisto dei microchips per i cani ricoverati; riscaldamento; energia elettrica; consumi idrici; raccolta rifiuti solidi urbani; sfalcio dell'erba esterna alla struttura; potatura degli alberi interni ed esterni alla struttura; disinfezione e disinfestazione delle aree esterne al canile; interventi straordinari di derattizzazione; smaltimento tramite AMSEFC degli animali deceduti all'interno della struttura.

Il Comune ha l'onere degli interventi e delle opere di manutenzione straordinaria della struttura, nonché quelle per la sostituzione delle attrezzature di servizio soggette a

deterioramento d'uso. Per la determinazione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le parti si richiamano ai criteri di cui all'art. 1579 del C.C.

Saranno altresì a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile, delle dotazioni mobili inventariate e degli animali ricoverati entro la struttura, con esclusione dei danni che gli stessi possono causare a terzi od al personale ad essi addetto, per i quali dovrà essere stipulata un'apposita assicurazione da parte dell'Associazione.

Il Comune di Ferrara solleva l'Associazione convenzionata dalla responsabilità della custodia dell'immobile nei confronti di terzi.

ART. 8

Il Responsabile Sanitario del Canile sarà un medico veterinario che dovrà garantire, sulla base di un apposito disciplinare da stipularsi da parte dell'Associazione, l'assistenza veterinaria per almeno 6 ore settimanali, distribuite su minimo 4 giorni settimanali. Qualora il Comune di Ferrara possa mettere a disposizione la maggiore somma necessaria a sostenerne la spesa, l'assistenza veterinaria dovrà essere estesa a 8 ore settimanali, da garantire su almeno 5 giorni la settimana.

Il Veterinario dovrà essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari ed esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Ferrara.

Il disciplinare dovrà essere sottoposto all'approvazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, e trasmesso in copia al Comune di Ferrara e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL entro due mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Responsabile Sanitario, in applicazione del protocollo sanitario previsto, dovrà:

- provvedere all'installazione immediata del codice identificativo (microchip) a tutti i cani che ne sono sprovvisti;
- visitare tempestivamente gli animali nuovi entrati e sottoporre a controllo sierologico per la Leishmaniosi tutti i cani di età superiore ai 6 mesi che entrano nel canile e che non vengono riconsegnati al proprietario nell'arco di una settimana;
- garantire la profilassi e prevenzione delle malattie infettive degli animali ricoverati nel Canile;
- dare attenzione, per quanto di competenza, collaborando con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, al Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canile nei canili;
- praticare le terapie agli animali ricoverati nel Canile, annotando sia le vaccinazioni che gli interventi e gli esiti dei test nel "libretto sanitario" di ciascun cane, che sarà consegnato ai nuovi proprietari che ne richiedono l'adozione, che riporterà anche eventuali problemi comportamentali o positività per Leishmaniosi;;
- effettuare la prevenzione contro la filariosi nei periodi estivi (da aprile a novembre circa), previo test sierologico, e nel praticare la terapia nei soggetti trovati positivi alla malattia, compatibilmente con le condizioni generali di salute;
- provvedere all'indicazione e ricettazione della qualità e quantità dei medicinali necessari agli animali in cura;
- assumersi la responsabilità dell'utilizzo delle medicine e dei materiali, nonché della conservazione dei vaccini e della tenuta dell'apposito registro;

- rendersi disponibile e reperibile ogni qualvolta si renda necessario nell'interesse della buona salute e del benessere degli animali ricoverati in Canile, fatte salve le giornate di mercoledì e sabato, l'intera domenica, i giorni festivi e di notte, nelle quali, in caso di necessità, l'Associazione si rivolgerà a proprie spese ad altri medici veterinari o al Servizio di Guardia Veterinaria;
- eseguire interventi di chirurgia, compatibilmente con gli strumenti disponibili, sugli animali ricoverati;
- eseguire le operazioni di sterilizzazione delle femmine (ovarioisterectomia);
- incaricare, in caso di assenza per malattia o ferie, altro veterinario libero-professionista, a proprie spese, di gradimento dell'Associazione, con ambulatorio esercente nel Comune di Ferrara, che dovrà effettuare e garantire le stesse prestazioni, orari e reperibilità del titolare convenzionato;
- eseguire interventi di profilassi, terapeutici e chirurgici utilizzando l'ambulatorio/sala operatoria del Canile, con le annesse attrezzature, nell'ambito delle campagne di sterilizzazione e di lotta al randagismo promosse dall'Associazione;
- erogare presso l'ambulatorio del Canile Municipale l'assistenza veterinaria ai cani affidati ai privati, fino a quando tale affidamento non diventi definitivo e comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni dalla loro adozione;
- dare disposizione agli Operatori sull'applicazione del trattamento antiparassitario (contro pulci e zecche) dei cani ricoverati, che dovranno essere effettuati nei periodi dallo stesso professionista indicati;
- coadiuvare l'Associazione nell'effettuare - in convenzione con apposita ditta - la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dall'apposita legge;
- sovrintendere, unitamente agli operatori cinofili che giornalmente prestano la loro attività a contatto con i cani ricoverati, alla valutazione complessiva (sanitaria e comportamentale) dei cani che, terminato il periodo di isolamento, dovranno essere trasferiti in box singoli o plurimi nel reparto di ricovero permanente.

Qualora fossero necessari interventi specialistici, l'Associazione provvederà a farli eseguire a proprie spese.

ART. 9

Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dall'attività di cui alla presente Convenzione, l'Associazione _____ si impegna ad ottemperare agli indirizzi espressi in materia di politica ambientale dal Comune di Ferrara affiggendo nei locali del Canile la Politica ambientale del Comune, parte integrante della presente (V. All. B)).

ART. 10

La durata della presente convenzione è stabilita in **tre anni**, a decorrere **dalla data di sottoscrizione**.

Entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, qualora se ne ravvisi la convenienza ed il pubblico interesse, su proposta del Dirigente del Servizio competente e tenuto conto delle verifiche e valutazioni sul servizio svolto, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di proporre all'Associazione il rinnovo del contratto stesso per un periodo pari alla durata della presente convenzione, constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Alla scadenza della convenzione, ove questa non venga rinnovata, l'Associazione dovrà riconsegnare il complesso edilizio nello stato in cui verrà a trovarsi libero da persone e/o cose di proprietà della stessa.

ART. 11

Il Comune di Ferrara si impegna a corrispondere all'Associazione _____per:

- 1) **la gestione del Canile Municipale;**
- 2) **la gestione del servizio di cattura e trasporto cani + recupero 24 H su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati, nonché gatti incidentati nel territorio comunale, casi previsti dalla legislazione vigente una somma di € 155.496,64 per ciascun anno, da versare :**

- se associazione di volontariato regolarmente iscritta, su presentazione di rendiconto mensile e della relativa documentazione giustificativa, come previsto dall'art. 2 – comma 2 - della Legge n. 266/91. Il rimborso da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di ricevimento;
- se associazione di promozione sociale, su presentazione mensile di fatture regolari agli effetti contabili e fiscali, che saranno liquidate entro 30 gg. dal ricevimento.

ART. 12

L'Associazione si impegna ad inoltrare annualmente al Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie il Bilancio preventivo e consuntivo delle spese di gestione della struttura ed una relazione sull'attività svolta, quest'ultima trasmessa anche al Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

L'Associazione si obbliga a costituire a favore del Comune una cauzione a mezzo di polizza fidejussoria, pari al 5% dell'importo della convenzione, che rimarrà vincolata per tutta la durata della convenzione.

ART. 13

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi che con la presente convenzione si assume, l'Amministrazione Comunale applica a carico della stessa una penalità del 10% (dieci per cento) del valore della convenzione, fatta salva comunque la facoltà del Comune di Ferrara di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Associazione convenzionata.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune ha la facoltà, previa intimazione scritta all'Associazione, di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la convenzione a terzi in danno all'Associazione e salva l'applicazione delle disposizioni indicate.

All'Associazione viene corrisposto quanto dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 gg. per provata inadempienza da parte del Comune di Ferrara degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Ferrara può rivalersi sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

ART. 14

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Ferrara

ART. 15

Il Comune di Ferrara, per il tramite del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l'eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il Comune si impegna altresì a fornire occasioni concrete di riqualificazione e aggiornamento degli operatori cinofili e dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara e con l'Associazione stessa, con particolare riguardo alla formazione di una figura di educatore cinofilo da impiegare nei percorsi di valutazione comportamentale dei cani, da attuare in collaborazione con il Medico Veterinario della struttura.

L'Associazione dovrà impegnarsi a promuovere iniziative all'interno del canile atte a sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo e idonee ad incentivare le adozioni, con particolare riguardo all'attivazione di progetti sperimentali tipo "cane buon cittadino"; nonché campagne di educazione comportamentale – formativa in attuazione dell' Ordinanza Ministeriale contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani in vigore.

ART. 16

L'Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori e in tal senso deve predisporre e conservare presso la struttura del Canile il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il Committente si conforma alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, quale titolare del trattamento dei dati personali dell'Associazione, conserverà i dati di cui in possesso nelle proprie banche dati.

ART. 17

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell'art. 8 – comma 1 – della Legge n. 266/91, se trattasi di associazione di volontariato), oppure è soggetta alle spese di bollo e registro (se trattasi di associazione di promozione sociale), il cui onere conseguente sarà a carico al 100% dell'Associazione.

Il Comune dichiara infine di essere a conoscenza degli scopi dell'Associazione e dello Statuto da questa adottato e dichiara che i regolamenti relativi alla struttura non potranno essere in contrasto comunque con tali scopi e con le norme di detto Statuto.

Esteso il presente atto in due originali, uno dei quali da conservarsi nell'Archivio Comunale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.

p. IL COMUNE DI FERRARA

p. L'ASSOCIAZIONE